



Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale
per l'Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori
Ufficio D2 - Metrologia e metalli preziosi

Roma 71.610.2005
Prot. n. 129067

Al Ministero dell'Interno- Dipartimento della
Pubblica Sicurezza ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri ROMA

Al Comando Generale della guardia di
Finanza ROMA

All'Associazione Nazionale Comuni Italiani
ROMA

A Mercati Associati-Associazione Nazionale
Enti Gestori Mercati
35127 Corso Stati Uniti 50 PADOVA

Ai Responsabili della Fede Pubblica
delle CCIAA LORO SEDI

e.p.c.

A Unioncamere
00187 P.za Sallustio 21 ROMA

Oggetto: Attività di sorveglianza sugli strumenti metrici. Vendita a peso netto delle merci.
Legge 5 agosto 1981, n.441 e D.M. 21 dicembre 1984.

Questa Direzione al fine di garantire una efficace ed uniforme tutela dei consumatori sull'intero territorio nazionale ritiene opportuno richiamare l'attenzione di codesti Uffici sulla necessità di svolgere azioni di sorveglianza sulle operazioni di vendita di merci "allo stato sfuso", per infrazioni alle norme citate all'oggetto.

Nella circostanza giova rimarcare che:

- a) ai sensi del comma 1, art.1 legge 441/781 la vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso e al netto della tara;
- b) ai sensi del comma 1, art.2 legge 441/81 nella vendita al minuto ed a peso delle merci allo stato sfuso, da chiunque effettuata, gli strumenti metrici utilizzati devono consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce e devono essere collocati in modo che tale visualizzazione sia agevole per l'acquirente;
- c) ai sensi dell'art.4 D.M/84 uno strumento per pesare deve consentire la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto allorchè è munito di dispositivo che permette (n.d.r. in base alla tipologia), a seguito di apposito intervento, quando la tara è applicata sul piatto o sulla piattaforma, di:
 - riportare la lancetta sullo zero della scala graduata, se il dispositivo indicatore è del tipo con lancette a quadrante graduato;
 - azzerare le cifre dell'indicatore se quest'ultimo è del tipo numerico a tamburelle, a visori optoelettrici o di tipo analogo;

BA/

- d) ai sensi dell'art.8 D.M./84 gli strumenti per pesare impiegati nella vendita al minuto dei prodotti alimentari, acquisiti successivamente al 31 dicembre 1982, debbono appartenere alle classi di precisione definite in relazione ai vari prodotti nello allegato I al decreto e cioè:

<u>Categoria Merceologica</u>	<u>Strumenti per pesare graduati</u>
	Il valore ponderale di una divisione dell'indicatore dei pesi non deve essere superiore a:

- | | |
|--|-----|
| 1) Prodotti ortofrutticoli, pane, cereali e derivati | 5 g |
| 2) Generi di salumeria, latticini, formaggi, carni di ogni specie animale, ittiche incluse, alimenti dolci, caffè, tè, funghi secchi e tutti i prodotti alimentari non specificati al n.1) e al n.3) | 2 g |
| 3) Tartufi, spezie, erbe officinali e aromatiche | 1 g |

- e) le infrazioni alla legge 441/81 sono punite non soltanto con sanzioni amministrative ma anche con sanzioni penali. Infatti l'articolo 5, primo comma, della legge in discorso fa "salva l'applicazione della legge penale, ove i fatti che concretano le infrazioni della presente legge costituiscono reato". Per come a suo tempo chiarito al punto 6, lettera c, della circolare ministeriale n.191792 del 1 ottobre 1985, la vendita di merci al lordo della tara può dar luogo anche alla violazione dell'art.515 del codice penale (frode in commercio), qualora sia effettuata nei confronti di un acquirente ignaro, cioè di un acquirente che non abbia concordato con il venditore l'acquisto al lordo.

Da tali considerazioni si osserva che gli organi che procedono all'accertamento possono essere distinti in due gruppi, a seconda che siano

in grado di accertare qualsiasi tipo di infrazione alla legge n.441 e al D.M. 21.12.1984 oppure alcuni di essi soltanto.

Al primo gruppo appartengono gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che abbiano una competenza generale, cioè non limitata alla ricerca di determinate specie di reato.

Al secondo gruppo appartengono gli ispettori metrici cui spetta in particolare di vigilare sull'osservanza delle leggi metriche e pertanto di verificare il regolare funzionamento degli strumenti, di accertare che tali strumenti visualizzino il peso netto in maniera corretta e che appartengano alla classe di precisione consentita. Inoltre, all'interno dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, sono previste, in base alle diverse regolamentazioni regionali, attribuzioni specifiche al direttore del mercato

Atteso quanto precede la scrivente Amministrazione necessita a livello territoriale della fattiva collaborazione degli agenti ed ufficiali di polizia, dei corpi di polizia municipale, dei direttori dei mercati all'ingrosso e del personale delle Camere di Commercio addetto ai servizi metrici.

Per l'attività di sorveglianza di cui trattasi, concernente l'accertamento di eventuali sanzioni amministrative o di illeciti che costituiscono reato, i Responsabili della Federazione Pubblica delle CCIAA sono pregati di prestare, ove richiesta, ogni forma di collaborazione con gli altri organi accertatori, con particolare riferimento alla fornitura dei campioni necessari ad effettuare le prove di corretto funzionamento degli strumenti metrici.

Per ultimo si rammenta che a seguito dell'attuazione del Decreto legislativo n.112, del 31 marzo 1998, i rapporti relativi all'accertamento delle infrazioni alla legge n. 441/81 non costituenti reato vanno trasmessi alla camera di commercio competente per territorio.

Nel confidare in una concreta collaborazione si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Primicerio
(Daniela Primicerio)